

Estesa ai Comuni la transazione fiscale del Codice della crisi



Da chiarire qual è il soggetto che dovrà prendere la decisione. Preferibile una delibera di giunta

La novità

Con le nuove norme diventa possibile falcidiare i debiti degli enti territoriali

Pasquale Mirto

L'ultima versione del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale per il comparto degli enti locali, che potrebbe ottenere un'approvazione sprint già martedì prossimo dopo i pareri delle Camere, risolve finalmente l'annoso problema dell'applicabilità ai tributi locali di alcuni istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019).

Si tratta di modifiche normative attese da tempo, stante la perdurante incertezza determinata da alcuni pareri della Corte dei Conti, alcuni favorevoli all'estensione ai Comuni per via analogica, altri nettamente contrari, come quello della sezione regionale di controllo per la Lombardia (n. 256/2024), nel quale si è anche paventata la responsabilità amministrativa in caso di adesione ad un accordo transattivo relativo ai crediti comunali, e ciò in ragione del fatto che la normativa fa esclusivamente riferimento ai crediti amministrati dall'agenzia delle Entrate.

Lo schema di decreto legislativo

interviene sul Codice prevedendo la possibilità di falcidiare i debiti degli enti territoriali modificando gli articoli 23 (composizione negoziata della crisi), 63 (transazione sui crediti tributari), 64-bis (piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione), 88 (trattamento dei crediti tributari nel concordato preventivo), 245 (concordato nella liquidazione giudiziale) e 284-bis (concordato e accordi di ristrutturazione del gruppo).

Questi istituti facevano finora riferimento ai solo tributi erariali, in quanto amministrati dalle Entrate o dalle Dogane, e ai tributi diversi da quelli erariali, che pur essendo di spettanza di altri enti, sono amministrati dalle Agenzie fiscali.

Viene così corretta una distonia derivante dal fatto che la mancata inclusione dei crediti comunali, con il possibile obbligo di pagamento integrale di tali crediti, avrebbe comportato un trattamento migliore rispetto a quelli erariali, sebbene questi ultimi siano dotati di un grado di privilegio superiore.

Le disposizioni in commento in realtà erano già comparse in una delle tante versioni del decreto legislativo circolate nell'ultimo anno, e nella relazione illustrativa si dava atto dell'esclusione di qualsiasi effetto negativo sul gettito tributario delle regioni e degli enti locali, sostenendo che:

1) da un lato, la falcidia dei debiti relativi a detti tributi è già consentita – almeno nell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo – dalle disposizioni recate per la generalità dei debiti;

2) dall'altro lato, l'eventuale impossibilità di raggiungere un accordo circa il trattamento dei debiti verso gli enti pubblici territoriali non si traduce mai nell'integrale pagamento degli stessi, ma nel ricorso a un istituto in cui (come nell'accordo di ristrutturazione con efficacia estesa di cui all'articolo 61 del Codice della crisi ovvero nel concordato preventivo) tali debiti possono essere falcidiati anche senza il consenso dell'ente creditore a seguito del voto favorevole di altri creditori.

Il nuovo quadro normativo impone anche delle riflessioni operative. Le nuove disposizioni prevedono che «l'accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali». Si pone quindi il problema di chi prenderà la decisione.

Per l'agenzia delle Entrate la sottoscrizione avviene da parte della competente Direzione provinciale o regionale, salvo alcuni casi in cui occorre anche il parere della Direzione centrale.

Per i tributi comunali la normativa attribuisce al Funzionario responsabile del tributo i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta.

Ma pare evidente che si tratta di decisione che non può essere assunta in solitario. È preferibile una delibera di giunta comunale, con parere dell'organo di revisione, ed anzi sarebbe opportuno che l'ente inserisse nel suo regolamento delle entrate le modalità procedurali da seguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMAGOECONOMICA



Codice della crisi di impresa. Ai tributi locali applicati alcuni istituti del Codice